

## IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
Dott. Giuseppe Carta	Giudice
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

nella causa iscritta al n. 18 del ruolo delle istanze fallimentari per l'anno 2017, promossa da

**Cementi Centro Sud s.p.a.**, con sede in Genova, rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso, nei confronti di

**D.M.G. s.r.l.**, con sede legale in Villanova Truschedu, via Brigata Sassari n. 21, P.IVA 01066540954,.

### §§§

Con ricorso depositato in data 30.05.2017 Cementi Centro Sud s.p.a., ha domandato la dichiarazione di fallimento della D.M.G. s.r.l..

Il Giudice relatore, letti gli atti, ai sensi dell'art. 15, legge fallimentare, ha fissato udienza per sentire il debitore e ha disposto accertamenti ad opera della Guardia di Finanza.

L'istanza per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla convenuta che, all'udienza fissata per il 12.07.2017, si è costituita ed è comparsa.

In tale sede, D.M.G. s.r.l. ha dichiarato di aver depositato istanza di ammissione a procedura concordataria e, pertanto, ha domandato la riunione



della presente procedura fallimentare con quella concordataria.

Al riguardo, ha depositato copia del fascicolo a corredo del ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria.

Ciò posto, con riferimento alla domanda di riunione del presente procedimento con quello concordatario, questo Collegio condivide quanto affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9935/2015, a tenore della quale *“Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi”*.

§§§

Con la domanda di ammissione a concordato preventivo (in bianco), la D.M.G. ha formulato istanza per l'assegnazione del termine per la presentazione di piano e proposta concordatari, oltre alla documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare.

A corredo della domanda di ammissione a concordato, la debitrice ha depositato: a) visura camerale; b) verbale di assemblea straordinaria con la quale ha deliberato di presentare domanda di ammissione a concordato in bianco; c) bilanci approvati e depositati per gli anni 2014, 2015 e 2016; d) elenco analitico dei creditori e dei debitori della società con indicato il rispettivo credito o debito; e) situazione patrimoniale aggiornata al 10.07.2017.



Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale osserva che:

a) Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, considerato che DMG s.r.l. ha sede legale in Villanova Truschedu, ricadente nel circondario del Tribunale di Oristano;

b) La ricorrente possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma II, legge fallimentare, necessari ai fini dell'ammissibilità alla procedura concordataria (vedasi bilancio al 31.12.2016 – all. 6 al ricorso - laddove risulta che l'attivo è pari a 791.031,94 e il passivo ammonta a 841.812,84 euro);

c) La società debitrice ha prodotto la delibera dell'assemblea dei soci del 11.07.2017, con la quale l'amministratore della società è stato autorizzata a presentare domanda in bianco per l'ammissione al concordato preventivo (all. 1 al ricorso per ammissione a concordato) ;

d) La società ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

e) La debitrice ha dichiarato di non essere stata ammessa nel biennio antecedente ad analoghe procedure concorsuali.

Ciò posto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordatari, oltre che dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 163, commi II e III, legge fallimentare.

Per quanto concerne il termine per il deposito di piano e proposta concordataria, considerata la pendenza di istanza di fallimento, dovrà essere necessariamente di sessanta giorni, non soggetti alla sospensione feriale dei termini.



Quanto alla sua decorrenza, il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott. 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

Il Collegio, infine, in considerazione della pendenza del giudizio prefallimentare, ritiene opportuno procedere alla nomina di commissario giudiziale sin da questa fase del procedimento, impartendo le direttive più avanti illustrate.

§§§

Per i motivi sopra illustrati, il Tribunale,  
visto l'art. 273 c.p.c.,

**dispone**

la riunione del presente procedimento prefallimentare con la procedura concordataria r.g. n. 6 del 2017.

**concede**

alla società ricorrente il termine di 60 gg., decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art. 161, comma VIII, legge fallimentare, che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione



dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;

- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Nomina commissario giudiziale la dott.ssa Emanuela Campus, con studio in Cagliari, la quale dovrà vigilare:



- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inadeguate alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 13 luglio 2017.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Leopoldo Sciarrillo

